

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 13456 /48.2015.11. de 04 GIU. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
- DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
VIA DEGLI EMIRI, 45
90135 PALERMO
(RIF. NOTA 21/4/2015, N. 22968)

Oggetto: D.Lgs. n. 90/2014 - *Ipotesi di ineleggibilità e inconferibilità della carica di presidente del consiglio camerale.*

1 - Con la nota in riferimento, pervenuta il 23 aprile u.s., si riferisce che in data 4 settembre 2014, *“in ossequio al disposto normativo dell’art.5 e 6 del D.lgs. n. 90/2014...”*, ha proceduto *“... ad avviare il procedimento di revoca della nomina del... Presidente del Consiglio camerale della Camera di Commercio di Ragusa”*, e che ciò consegue a una interpretazione resa dal Servizio legale del Dipartimento in indirizzo, nel parere 24 settembre 2014, n. 52127, che al riguardo viene allegato in copia.

Si informa inoltre che successivamente con lettera 16 marzo 2015 il Presidente del Consiglio camerale di Ragusa ha contestato l’avvio della suddetta procedura, evidenziando che il disposto normativo del citato D.Lgs. n. 90/2014 *“... non è stato, ancora, recepito dalla Regione Siciliana e come tale non può ritenersi legittimo l’accoglimento della causa di ineleggibilità ai sensi degli articoli di cui in premessa”*.

Dalla richiesta si evince altresì che sulla citata disposizione normativa la Camera di commercio di Ragusa (in data 20 marzo 2015) ha trasmesso a codesto Dipartimento un parere espresso dalla *“Avvocatura regionale dell’Aquila”* (allegato alla richiesta) da cui si ricaverebbe come *“... la norma di riferimento non trovi applicazione ai soggetti designati dalle organizzazioni e/o associazioni territoriali partecipanti al consiglio camerale”*.

Pertanto, *“... nella considerazione che gli ambiti di applicazione risultano discordanti...”* viene richiesto l’avviso di questo Ufficio *“sull’applicazione delle disposizioni normative per le cariche e gli incarichi conferiti dalle organizzazioni e dagli enti camerali”* anche al fine *“di eliminare le contestazioni mosse dal... diretto interessato alla vicenda, e per una migliore difesa dell’amministrazione, nell’eventualità di insorgere di contenziosi legali”*.

2 – Va premesso che il quesito in esame verte sulla interpretazione di una norma statale che richiede uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che valuterà codesto Dipartimento l'opportunità di acquisire, qualora ciò sia ritenuto quantunque necessario sulla questione sottoposta, l'avviso dei competenti organi centrali statali, ed in specie del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Dipartimento della funzione pubblica, ovvero dell'Avvocatura dello Stato stante la prospettata possibilità dell'insorgere di un contenzioso con il soggetto interessato alla vicenda. Ciò posto, nell'ottica di una fattiva collaborazione si formulano le seguenti osservazioni utili al richiedente per l'assunzione di decisioni di esclusiva competenza.

L'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n.90, dispone che “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

La successiva circolare 4 dicembre 2014, n. 6, recante “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90”, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2015, n. 37), all'art. 4, comma 6, evidenzia che “Tra le cariche in organi di governo di amministrazioni e di enti e società controllate, a parte le esclusioni espressamente previste dalla legge (relative alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli enti pubblici associativi), rientrano quelle che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione. La nomina in consigli di amministrazione, in particolare, rientra nell'ambito del divieto indipendentemente dalla qualifica in virtù della quale il soggetto in quiescenza sia stato nominato (per esempio, in qualità di esperto o rappresentante di una determinata categoria), dato che il consiglio di amministrazione ha comunque funzioni di governo dell'ente. Naturalmente, il divieto opera anche nel caso in cui la nomina sia preceduta dalla designazione da parte di un soggetto diverso dall'amministrazione nominante.

Sotto il profilo della efficacia nel tempo e dei rapporti con le norme precedenti, il paragrafo 2) della predetta circolare ha espressamente chiarito che la nuova disciplina, a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, si applica agli incarichi conferiti



a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Quest'ultimo è entrato in vigore il 25 giugno 2014, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno precedente: la nuova disciplina si applica, dunque, a partire da questa data, con la conseguenza che non sono soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino al 24 giugno 2014 compreso”.

L'art. 1, comma 2, del succitato D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello stato ivi comprese “...le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni...”

L'art. 2, comma 2, del D.L. n.101/2013, prevede che “gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95”, e il comma 2 bis aggiunge che tali enti “con proprio regolamenti si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Posto il suddetto quadro normativo di riferimento, espressione di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare “il ricambio ed il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni” (cfr. TAR Catania, sentenza n.698/2015), e con riguardo agli specifici quesiti sottoposti, si osserva che: 1) il disposto dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, risulta già applicato nell'ordinamento regionale siciliano; 2) la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 opera un rinvio dinamico alla normativa statale in materia di lavoro pubblico, ed in specie al D.L. vo n. 29/1993, poi sostituito dal D.L.vo n. 165/2001; 3) la Regione siciliana sulla materia non ha legiferato diversamente.

Le Camere di Commercio, in base al richiamato art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sono considerate a tutti gli effetti “amministrazioni pubbliche”, e quindi soggette al divieto in argomento, che, come sottolineato dalla sopra richiamata circolare ministeriale, comprende anche la nomina dei lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza negli organismi di governo dell'Ente come rappresentante di una determinata categoria.

L'esclusione dal divieto riguarda, quindi, gli ordini, i collegi professionali e gli enti aventi natura associativa.


A tal proposito, pur se una parte della dottrina sostiene la possibilità di ricomprendere gli enti camerali tra gli enti pubblici associativi [analogamente ad un ordine professionale, in quanto ad essi aderiscono tutti coloro che hanno la qualifica di imprenditori (cfr. S.Pignataro, in rivista “Lex Italia” n.5/2005, e P.Virga, ivi richiamato)], allo Scrivente Ufficio, nella fattispecie in esame, appare determinante il dettato normativo, che, le Camere di Commercio sono ricomprese tra le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, e quindi tra gli enti cui è espressamente fatto divieto di conferire gli incarichi in discussione.

Nei suddetti termini è, pertanto, il parere dello Scrivente Ufficio.

3 – Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che

codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)




L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

